

# Il regolamento dei controlli interni

Allegato A deliberazione di Consiglio Comunale nr. 1 del 31-01-2013

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b><i>Servizio dei controlli interni</i></b>
<b>Art. 2</b>	<b><i>Soggetti del controllo</i></b>
<b>Art. 3</b>	<b><i>Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile</i></b>
<b>Art. 4</b>	<b><i>Controllo successivo di regolarità amministrativa</i></b>
<b>Art. 5</b>	<b><i>Il controllo di gestione</i></b>
<b>Art. 6</b>	<b><i>Il controllo sugli equilibri finanziari</i></b>
<b>Art. 7</b>	<b><i>Il controllo strategico</i></b>
<b>Art. 8</b>	<b><i>Il controllo sulle società partecipate non quotate</i></b>
<b>Art. 9</b>	<b><i>Il controllo sulla qualità dei servizi</i></b>
<b>Art. 10</b>	<b><i>Esito dei controlli</i></b>
<b>Art. 11</b>	<b><i>Norma transitoria e finale</i></b>

COMUNE DI RICCIONE  
(Provincia di Rimini)

## **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

## **Articolo 1**

### **Servizio dei controlli interni**

1. Il Comune di Riccione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies).
2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
  - a) monitorare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);  
potrà inoltre, sulla base degli indirizzi formulati dagli organi di governo dell'ente:
  - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti<sup>1</sup>;
  - e) verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente<sup>2</sup>;
  - f) monitorare il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente<sup>3</sup>.

## **Articolo 2**

### **Soggetti del controllo**

1. Sono soggetti del controllo interno:
  - a. il Segretario Comunale;
  - b. il Dirigente del Servizio Finanziario;
  - c. i Dirigenti e la Conferenza dei Dirigenti;
  - d. l'unità di controllo interno di cui al successivo comma;
  - e. le unità organizzative a cui sono state assegnate le linee funzionali in materia di controllo di gestione, controllo strategico e controllo sulle società partecipate.
2. E' istituita una "unità di controllo" sotto la direzione del Segretario Comunale per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva (art. 147 bis/2° comma), e per garantire la gestione integrata delle attività di controllo interno. L'unità di controllo è composta, in base a principi di competenza interdisciplinare, dai funzionari individuati per le varie tipologie di controllo interno e indicati dai Dirigenti. L'unità di controllo è formalmente nominata con Delibera della Giunta Comunale.
3. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni necessari.
4. Il programma delle attività di controllo, così come stabilito nella delibera di Giunta Comunale di cui al comma precedente, dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).
5. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

## **Articolo 3**

### **Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile**

---

<sup>1</sup> controllo strategico da attivarsi entro il 2015

<sup>2</sup> controllo sugli organismi partecipati da attivarsi entro il 2015

<sup>3</sup> controllo di qualità dei servizi da attivarsi entro il 2015

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.
2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/ entrata con le risorse assegnate ed esprime, contestualmente, il parere di regolarità tecnica.
3. La proposta viene trasmessa al Dirigente del servizio economico finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'ente e trasmette la proposta all'organo competente per l'adozione dell'atto.

#### **Articolo 4** **Controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. Sotto la direzione del Segretario comunale, l'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività in attuazione della delibera di Giunta Comunale di cui all'art. 2/3° comma.
2. La selezione è casuale ed effettuata secondo le modalità definite nel programma dei controlli di cui all'art. 2/3° comma.
3. Per ogni controllo effettuato l'unità di controllo compila una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.
4. Qualora l'attività di controllo permetta di rilevare irregolarità, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

#### **Articolo 5** **Il controllo di gestione**

1. Le funzioni di controllo di gestione sono affidate al Servizio comunale "Controllo di gestione".
2. Il controllo di gestione è disciplinato dall'art.147 lett. a) TUEL, nonché dai vigenti regolamenti di contabilità, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sul ciclo di gestione della performance.
3. A coordinamento delle norme dei regolamenti di cui al comma precedente, è stabilito che la struttura del controllo interno di gestione per le funzioni di cui all'art.147 lett. a) è integrata con il servizio finanziario e gli uffici di ragioneria e che i report relativi ai dati finanziari e contabili sono sottoscritti dal Dirigente del servizio finanziario.

#### **Articolo 6** **Il controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Dirigente del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di una apposita scheda contenuta nella metodologia.
3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Dirigenti secondo le rispettive competenze e responsabilità.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il Dirigente del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

#### **Articolo 7** **Il controllo strategico**

1. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il controllo strategico dovrà essere attivato entro il 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

### **Articolo 8** **Il controllo sulle società partecipate non quotate**

1. Il controllo sulle società partecipate mira a verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente nonché a garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
2. Il controllo sulle società partecipate non quotate dovrà essere attivato entro il 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

### **Articolo 9** **Il controllo sulla qualità dei servizi**

1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, di cui all'art. 8, è esteso anche ai servizi erogati direttamente dal Comune.
2. Il controllo di cui al comma precedente dovrà essere attivato entro il 2015 con modalità che saranno successivamente definite.

### **Articolo 10** **Esito dei controlli**

1. L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.
2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Dirigenti dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale, tramite in suo Presidente, e all'Organismo di valutazione dei risultati dei Dirigenti come documenti utili per la valutazione.
3. Le attività di controllo interno producono report almeno semestrali che sono inviati alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e, ove previsto dalla normativa, alla Corte dei Conti. Sono inoltre inviati all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 11** **Norma transitoria e finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva, mentre i controlli sugli atti saranno eseguiti dall'1/1/2013.
2. I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento o con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, s'intendono modificati di conseguenza anche con effetti di tacita abrogazione, dando mandato agli organi competenti, secondo il rispettivo livello di competenza, per l'aggiornamento del sistema delle norme comunali.